

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

**IO
IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**Superbonus,
la cessione
del credito
è esente
dall'Iva**

Ricca a pag. 33

IMPOSTE E TASSE

Risposta a interpello delle Entrate esclude adempimenti tributari come la fattura

110%, cessione crediti tax free

Operazione esente Iva e senza obbligo di registrazione

DI FRANCO RICCA

Niente adempimenti tributari per la cessione dei crediti nascenti dalle detrazioni fiscali: la società che, accanto all'attività di consulenza alle imprese, acquista e successivamente rivende crediti d'imposta ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, effettua operazioni esenti dall'Iva per le quali non ha obbligo di emissione della fattura né di certificazione del corrispettivo, rappresentato dalla commissione spettante. Inoltre, trattandosi di crediti tributari, l'eventuale atto di cessione stipulato in forma scritta non è soggetto all'obbligo di registrazione. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello 369 del 24/5/2021, sollecitata da un quesito con il quale una società che svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale verso gli operatori del settore dei serramenti chiedeva di sapere se possa acquistare i predetti crediti dalle imprese clienti, per utilizzarli in parte in compensazione e,

per la quota non utilizzata, per cederli a terzi, tra cui anche intermediari finanziari, nonché quali siano gli adempimenti e le formalità da porre in essere. L'agenzia

evidenzia anzitutto il carattere innovativo della disciplina dei crediti fiscali richiamati nel citato art. 121, giacché consente di cedere tali crediti senza le limitazioni previste dalla normativa precedente. In particolare, tale articolo consente espressamente di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante all'interessato ad «altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione stessa. Ciò premesso, il primo quesito della società istante non può trovare risposta giacché rappresenta una richiesta di parere tecnico esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre ammi-

nistrazioni. Quanto al trattamento tributario, l'agenzia osserva che la cessione dei crediti in denaro può dar luogo, agli effetti dell'Iva:

- ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'imposta, ma in regime di esenzione ex art. 10, primo comma, n. 1), dpr 633/72, quando ha natura finanziaria

- ad operazioni escluse dalla sfera dell'imposta, quando non ha natura finanziaria (si può esemplificare, in proposito, la cessione del credito per estinguere una precedente obbligazione).

Nella fattispecie, l'agenzia ritiene che la cessione dei crediti c.d. «ecobonus» e «sismabonus», se effettuata verso corrispettivo, abbia natura finanziaria e sia, quindi, una prestazione esente dall'Iva. Tali cessioni, peraltro, non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione ai fini dell'imposta in quanto non sussiste:

- né l'obbligo di fattura, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 6), dpr 633/72 (ferma restando la possibilità di emettere comunque il docu-

mento, anche su richiesta del cliente)

- né l'obbligo di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), dpr 696/96

- né, attualmente, l'obbligo



di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 10 maggio 2019.

La rilevanza dell'operazione ai fini dell'Iva implica che, in base al principio di alternatività, l'eventuale atto scritto di cessione dei crediti sarebbe soggetto a registrazione in caso d'uso se redatto per scrittura privata non autenticata, oppure in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, con applicazione in ogni caso dell'imposta fissa. Tuttavia, l'atto di cessione, avendo ad oggetto un credito d'imposta, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al dpr 131/86, disposizione che esonera dall'obbligo «tutti gli atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase».

Operazioni di «shared payment». Con risoluzione 35 del 24/5/2021, l'agenzia si è occupata del regime Iva delle operazioni di una società che mette in contatto le imprese che vendono prodotti online con i loro clienti. La società facilita il pagamento degli acquisti, addebitando agli acquirenti immediatamente un terzo del prezzo e riscuotendo poi il residuo in due tranche nei sessanta giorni successivi. In questo contesto, la società acquista dalle imprese venditrici il loro credito verso i clienti, dietro pagamento di una commissione che, ad avviso dell'agenzia, è esente Iva ai sensi dell'art. 10, n. 1, dpr 633/72, trattandosi di operazione assimilabile al factoring che, come chiarito dall'amministrazione in altre occasioni, nella normativa nazionale ha causa finanziaria.

© Riproduzione riservata

